

Regole tecniche, valore di legge

LUCIANO DE ANGELIS

ANTIRICICLAGGIO/ Uno studio del Notariato sulla natura giuridica dei criteri Da organi di autoregolamentazione fonti integrative Le regole tecniche emanate dagli organi di autoregolamentazione sono fonti normative integrative della norma primaria e non norme regolamentari subordinate o soft law. Esse hanno, quindi, la stessa dignità delle prime e lo stesso grado di precettività. È quanto si evince dallo studio del Consiglio nazionale del notariato n. 1/2018/B recante «Le Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto». L'origine delle regole tecniche. Nello studio, il notariato ritiene che alcune norme di rango primario facenti capo al dlgs 90 del 25 maggio 2017 risultano difficilmente applicabili in assenza di ulteriori indicazioni regolatorie: si pensi alla adeguata verifica semplificata, che viene enunciata ma non definita. Ecco perché lo stesso decreto offre la possibilità di meglio calibrare gli obblighi antiriciclaggio alle specificità dei singoli destinatari. In particolare, gli artt. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2, delegano alle autorità di vigilanza, ed in particolare per i professionisti (notai, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro), agli organismi di autoregolamentazione (definiti nell' art. 1 comma 2, lettera aa, del decreto) il compito di integrare la norma primaria e adeguarla alle specificità dei destinatari degli obblighi, mediante l'elaborazione delle cd. «Regole Tecniche» e l'indicazione di criteri e metodologie. A riguardo, dispone l' art. 11, comma 2 secondo il quale «Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione ()». La funzione. Le regole tecniche, si legge nello studio



del notariato, hanno il compito di disciplinare, con maggior grado di dettaglio e più pregnante riferimento ai soggetti specifici per cui vengono emanate, procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione; parimenti vengono individuati i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il valore normativo. Nel caso delle regole tecniche ed indicazioni vincolanti, previste dall' art. 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del dlgs 90/2017, è la stessa legge primaria che attribuisce una delega agli organismi di autoregolamentazione attribuendo loro il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge (di cui al dlgs 90) sarebbe incompleta ed inapplicabile. Siamo quindi in presenza, si legge nel documento del notariato «di una 'gerarchia aggrovigliata', nella quale l' organo inferiore (c.d. organismo di autoregolamentazione) che - secondo la logica gerarchica dovrebbe svolgere una funzione meramente passiva di recepimento - contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria, insieme con l' organo superiore alla creazione della norma». Ma l' aspetto fondamentale, secondo il notariato, è che nella «gerarchia delle fonti le regole tecniche si pongono sullo stesso piano di quelle primarie poiché esse risultano integrative della norma primaria e non sono quindi nè assimilabili a norme regolamentari subordinate nè a soft law (come ad esempio possono essere classificate le massime dei notariati o gli stessi studi del Cnn). © Riproduzione riservata.